



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Allegato 1

Definizioni

I termini utilizzati nel Bando sono da intendersi con riferimento alle definizioni di seguito riportate:

- a) “Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale” è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri e all’Autorità politica delegata per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonché in materia di Servizio civile universale;
- b) “accordo di partenariato”, accordo sottoscritto tra i soggetti proponenti di cui al presente Bando ai fini dello sviluppo di progetti esecutivi sinergici, che possono beneficiare del *bonus* di cui all’art. 4, comma 3, lett. c);
- c) “*bonus*”, vedi lett. b);
- d) “Amministrazioni pubbliche”, soggetti individuati all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- e) “Associazione temporanea di scopo o ATS”, forma associativa di carattere temporaneo, posta in essere tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, allo scopo di perseguire finalità condivise;
- f) “attività progettuali”, attività incluse nella proposta progettuale presentata e nel successivo progetto esecutivo o progetto esecutivo sinergico;
- g) “beneficiario”, soggetto proponente la cui proposta progettuale risulta utilmente collocata in graduatoria;
- h) “codice identificativo”, il codice “BF2019” riferito al presente Bando che è da riportare nell’oggetto dei messaggi PEC in tutte le comunicazioni con il Dipartimento;
- i) “domanda”, richiesta di partecipazione al presente Bando elaborata utilizzando il relativo modulo appositamente predisposto per ciascuna categoria di soggetti proponenti e allegato al Bando, con la quale viene trasmessa la proposta progettuale oggetto della prima fase di valutazione e, successivamente, il progetto esecutivo ai fini della valutazione finale;
- j) “durata delle attività”, periodo di tempo, massimo di 18 mesi, entro il quale è previsto lo svolgimento delle attività incluse nella proposta progettuale presentata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Allegato 1

Definizioni

- k) “ente del Terzo settore”, soggetto che, sulla base della normativa vigente, è qualificato ente del Terzo settore;
- l) “fabbisogno finanziario”, ammontare di risorse finanziarie che la proposta progettuale e il progetto esecutivo individuano come necessario e sufficiente a sostenere le attività progettuali per il periodo di durata delle attività;
- m) “finanziamento”, contributo finanziario riconosciuto in favore del beneficiario a seguito della positiva valutazione del progetto esecutivo nell’ambito della graduatoria definitiva;
- n) “forme di collaborazione”, aggregazione di natura eventuale tra soggetti proponenti e soggetti esterni (enti pubblici o privati) a supporto degli obiettivi specifici e/o generali di progetto in termini di risorse materiali, apporti conoscitivi e professionali, etc., ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale;
- o) “graduatoria preliminare”, graduatoria redatta all’esito della fase di valutazione delle proposte progettuali;
- p) “graduatoria definitiva”, graduatoria redatta all’esito della valutazione dei progetti esecutivi;
- q) “gruppo informale”, aggregazione naturale, spontanea di persone fisiche, costituita esclusivamente ai fini della partecipazione al presente Bando, le cui caratteristiche sono indicate nell’Allegato 2;
- r) “gruppo di partenariato”, gruppo che associa diversi soggetti proponenti, in particolare una ATS e un gruppo informale successivamente costituitosi in ente del terzo settore, e finalizzato a costruire e realizzare una strategia di interventi condivisa durante la fase del percorso di accompagnamento di cui all’articolo 10;
- s) “idonee allo sviluppo”, le proposte progettuali cui è attribuito dalla Commissione di valutazione un punteggio di merito non inferiore a 70 centesimi e che pertanto sono suscettibili di essere sviluppate in progetti esecutivi finanziabili;
- t) “indicatore di impatto”, misura sintetica espressa in termini quantitativi che riporta l’effetto che le attività progettuali generano;
- u) “indicatori di raggiungimento degli obiettivi”, parametri di misurazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Allegato 1

Definizioni

- v) “imprenditorialità/impresa sociale”, attività di impresa di interesse generale, svolta senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- w) “mentoring”, attività di formazione svolta da un soggetto incubatore nei confronti dei soggetti proponenti utilmente collocati nella graduatoria preliminare al fine di accompagnarli nella predisposizione di progetti esecutivi;
- x) “non idonee allo sviluppo”, le proposte progettuali cui è attribuito dalla Commissione di valutazione un punteggio di merito inferiore a 70 centesimi, e che pertanto non sono suscettibili di essere sviluppate in progetti esecutivi finanziabili;
- y) “piano finanziario”, strumento che indica le risorse destinate alla realizzazione della proposta progettuale/progetto esecutivo articolate in voci di spesa coerenti con le attività progettuali;
- z) “progetto esecutivo”, elaborato, redatto in conformità alle disposizioni del Bando, che descrive in dettaglio il programma di realizzazione delle attività progettuali che l’assegnatario intende realizzare durante il periodo indicato quale durata massima complessiva del progetto, utilizzando il beneficio del finanziamento;
- aa) “progetto esecutivo sinergico”, elaborato, redatto in conformità alle disposizioni del Bando, per lo sviluppo sinergico di contenuti e obiettivi ulteriori dei progetti, presentati da un ATS e da un “gruppo informale”, costituitosi in uno dei soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, che conferiscano ai medesimi valore aggiuntivo sia con riguardo all’obiettivo da realizzare sia con riguardo all’impatto positivo sui relativi ambiti territoriali e/o tematici rispetto alla singola proposta progettuale;
- bb) “proposta progettuale”, elaborato, redatto in conformità alle disposizioni del Bando, che descrive l’iniziativa che il soggetto proponente intende realizzare grazie al finanziamento richiesto;
- cc) “soggiornanti di lungo periodo” stranieri in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9, 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- dd) “regime *de minimis*”, complesso di norme definite da Regolamento UE n.1407/2013 sugli aiuti “*de minimis*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Allegato 1

Definizioni

- ee) “soggetto proponente”, tipologia di soggetto che, ai sensi dell’articolo 3 del presente Bando, può presentare una proposta progettuale;
- ff) “sfide sociali”, tematiche nel cui ambito sono sviluppate le proposte progettuali;
- gg) “termine di ultimazione attività”, la data entro la quale le attività progettuali devono essere necessariamente ultimate.